CONTENENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLE ALLUVIONI E FRANE DELL'ULTIMO TRIMESTRE 1899

Art. 10

E' data facolta' al Governo di fare il Regolamento per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 1° aprile 1900.

UMBERTO.

LACAVA. P. BOSELLI. A. SALANDRA. CARMINE.

Visto, Il Guardasigilli: A. BONASI.

Versione in vigore dal 28 aprile 1900, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Contenente provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane dell'ultimo trimestre 1899
Estremi	Legge 1 aprile 1900, n. 121
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 1900

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/contenente-provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalle-alluvioni-e/art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it